

Linee guida per la compilazione della richiesta di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08

Compilazione della "richiesta di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08"

- Il modulo di richiesta di autorizzazione deve essere compilato usando ACROBAT READER (<http://www.adobe.com>) o in stampatello;
- Tutte le richieste devono recare la firma in originale.
- Le richieste inviate a mezzo fax o via e-mail non saranno accettate.
- Si può richiedere l'autorizzazione per l'importazione di più di un prodotto su uno stesso modulo di domanda, TUTTAVIA
 - per ogni Paese terzo da cui si effettua l'importazione deve essere compilato un modulo separato.
 - per ogni esportatore deve essere compilato un modulo separato.
- Le richieste non saranno esaminate finché tutte le informazioni necessarie non saranno fornite in forma scritta. La richiesta deve essere presentata dopo che siano stati ottenuti tutti i documenti di supporto. Le richieste incomplete saranno rifiutate. Il richiedente ha la responsabilità di fornire tutti i dettagli richiesti e la documentazione di supporto.

SEZIONE 1 – Informazioni dell'importatore

Questa sezione deve essere completata con le informazioni relative all'operatore che vuole richiedere l'autorizzazione ad importare prodotti biologici all'interno dell'UE.

Punto 1

È necessario fornire le informazioni relative a:

- Nome dell'importatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale ed il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l'autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

Punto 2

Al fine di importare prodotti all'interno dell'UE e di commercializzarli come biologici gli importatori devono aver notificato la propria attività ad uno degli organismi di controllo approvati.

È necessario fornire le seguenti informazioni:

- Il nome dell'organismo di controllo;
- Il numero di registrazione dell'importatore all'organismo di controllo.

SEZIONE 2 – Informazioni relative al prodotto da importare

In questa sezione è necessario fornire informazioni relative al prodotto/i biologico/i che si desidera importare.

Punto 3

Indicare il nome del Paese terzo da cui il prodotto biologico sarà importato. Per ogni Paese terzo da cui si vogliono importare prodotti biologici dovrà essere presentata una richiesta separata.

È necessario indicare, inoltre, il punto di entrata doganale, attraverso il quale si intende immettere in libera pratica il prodotto importato, ed il centro di ricevimento in diretta connessione con tale punto di entrata, scelto tra quelli riportati nella sezione D della notifica di attività con metodo biologico. In caso di più punti di entrata, e relativi centri di ricevimento, è necessario indicare i dettagli di ciascuno di essi in un documento allegato, in tal caso è necessario barrare la relativa casella.

Punto 4

- Elencare il/i prodotto/i da importare nella colonna "descrizione del prodotto". È necessario fornire tutti i dettagli del prodotto. Per esempio non è sufficiente scrivere "spezie ed erbe varie" ma è necessario indicare la denominazione di ciascuna erba e spezia per esempio: basilico, aneto, prezzemolo, cardamomo. Non è consentito usare il nome con il quale il prodotto viene commercializzato ma piuttosto la descrizione accurata del prodotto. Ad esempio non è consentito riportare "corn flakes tradizionali della nonna" ma è necessario indicare "fiocchi di mais tostato";
- Solo per i prodotti agricoli non trasformati è necessario indicare il nome scientifico della specie nella colonna "nome scientifico";
- Nella colonna "codice NC" è necessario indicare il corrispondente codice. Ulteriore assistenza può essere richiesta all'autorità doganale.
- Nella colonna "In Conversione (C) / Biologico (B)" si deve indicare lo status del prodotto. Se il periodo di conversione è trascorso e l'organismo di controllo nel Paese terzo indica sul suo certificato che il prodotto è completamente biologico, sarà necessario indicare il simbolo "B". Se il prodotto è ancora in fase di conversione è necessario usare il simbolo "C". In entrambi i casi indicare il mese e l'anno in cui il periodo di conversione ha avuto inizio.
- Nella colonna "quantità annuale stimata (Specificare unità SI: kg o l)" è necessario indicare una stima dei quantitativi di ogni prodotto che si prevede di importare ogni anno. È necessario specificare anche l'unità di misura del Sistema Internazionale in cui sono indicati i quantitativi (kg, l).

Se si desidera importare un prodotto trasformato, e/o composto da più ingredienti, è necessario fornire le informazioni circa la sua composizione nell'apposito "allegato A" del modulo di richiesta di autorizzazione. In tal caso è necessario barrare la relativa casella ed usare un allegato A per ogni prodotto accludendo, a ciascuno, l'etichetta del prodotto stesso.

SEZIONE 3 – Informazioni dell'esportatore nel paese terzo

In questa sezione è necessario indicare le informazioni relative all'operatore che esporta il prodotto biologico.

Punto 5

È necessario fornire le informazioni relative a:

- Nome dell'esportatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale ed il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l'autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

Punto 6

È necessario fornire le informazioni relative a:

- Il nome dell'organismo di controllo dell'esportatore;
- La data dell'ultima ispezione dell'esportatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale ed il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l'autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

È necessario allegare alla richiesta di autorizzazione:

- la conferma, emessa da un organismo terzo, relativa alla coerenza dell'organismo di controllo con i requisiti richiesti dalle norme ISO 65/EN 45011;
- una relazione dell'organismo di controllo dell'esportatore riguardante l'equivalenza delle norme di produzione e di controllo, verificate dall'organismo di controllo per la trasformazione e la produzione agricola del prodotto biologico. Questo punto è di particolare rilevanza se sono coinvolti diversi organismi di controllo nel Paese terzo.

Punto 7

Da compilare solo se l'organismo di controllo che rilascia i certificati di ispezione è diverso da quello riportato nella domanda 6. Solo in questo caso è necessario fornire le seguenti informazioni:

- Nome dell'organismo certificatore dell'esportatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale e il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l'autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

Se l'organismo di certificazione coincide con l'organismo di controllo (l'organismo indicato nella risposta alla domanda n. 6) barrare la casella "Non applicabile".

SEZIONE 4 – Informazioni dell'operatore che effettua l'ultima operazione di preparazione nel paese terzo

In accordo con l'articolo 2 del Reg. (CE) n. 834/07, con il termine "*preparazione*" ci si riferisce alle "*operazioni di conservazione e/o trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologica*". In questa sezione è necessario fornire dettagli sull'operatore che effettua l'ultima operazione di preparazione che, generalmente, è colui che confeziona ed etichetta il prodotto. Se tale operatore coincide con l'esportatore è sufficiente barrare la casella corrispondente senza compilare la sezione 4.

Punto 8

È necessario fornire le seguenti informazioni:

- Nome dell'ultimo operatore nel Paese terzo;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale, e il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l'autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

Punto 9

È necessario fornire le seguenti informazioni:

- Il nome dell'organismo di controllo dell'ultimo operatore (se quest'ultimo non coincide con l'esportatore);
- La data dell'ultima ispezione dell'ultimo operatore.


Se l'organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione coincide con quello dell'esportatore è necessario barrare la casella corrispondente.

Allegare alla richiesta di autorizzazione una conferma, emessa da un organismo terzo, relativa alla coerenza dell'organismo di controllo con i requisiti richiesti dalle norme ISO 65/EN 45011.

SEZIONE 5 – Informazioni sulla preparazione/trasformazione e unità di produzione agricola nel Paese terzo

Verificare se più di tre imprese di preparazione/trasformazione e/o più di cinque aziende agricole del Paese terzo sono coinvolte nella produzione e/o trasformazione dei prodotti biologici che si desidera importare nell'UE. In tal caso non è necessario rispondere alle domande 10 e 12 ed è necessario allegare un diagramma di flusso in cui siano riportate le informazioni necessarie e indicato il flusso di prodotto dalla produzione agricola per l'esportazione.

Esempio di schema di flusso:



Punto 10

Da compilare solo nei casi in cui **NON** è allegato un diagramma di flusso. In tal caso, e se i prodotti sono trasformati o preparati in qualche modo (incluso l'imballaggio e/o l'etichettatura), è necessario compilare questa sezione con le informazioni richieste.

La sezione è divisa in box (A, B e C) in modo da poter indicare le informazioni relative a più di una unità di preparazione/trasformazione.

- Nella colonna "nome e indirizzo" devono essere indicate le informazioni dell'impianto, o dell'unità di produzione, in cui il prodotto viene preparato o lavorato. Indicare l'indirizzo completo.
- Nella colonna "Paese terzo" deve essere indicato il Paese terzo in cui l'impianto, o l'unità di produzione, è localizzato.
- Nella colonna "data dell'ultima ispezione" deve essere indicata la data in cui l'organismo di controllo del Paese terzo ha effettuato l'ultima ispezione dell'operatore.
- Nel riquadro "tipo di preparazione" deve essere specificato il processo di preparazione, e i prodotti ottenuti, nell'impianto o unità di produzione in questione.
- Nel riquadro "organismo di controllo" deve essere indicato l'organismo di controllo dell'impianto in questione. Se l'organismo di ispezione per le unità di preparazione/trasformazione è lo stesso dell'esportatore è necessario barrare la casella corrispondente e non è obbligatorio fornire ulteriori informazioni. In tutti gli altri casi è necessario indicare il nome e l'indirizzo completo dell'organismo di controllo nonché allegare le prova della sua conformità alle norme ISO 65/EN 45011. È necessario allegare, inoltre, la conferma o il certificato di accreditamento dell'organismo, se disponibile.

Allegare le copie dei certificati rilasciati dall'organismo di controllo del Paese terzo per le diverse unità di preparazione/lavorazione.

Punto 11

È necessario individuare eventuali differenze tra le norme riguardanti i processi di preparazione/trasformazione e le misure di controllo in agricoltura biologica stabilite del Reg. (CE) n. 834/07, e relativi regolamenti di applicazione, e le norme vigenti nel Paese terzo. Tali differenze, se esistenti, devono essere elencate in un allegato che potrebbe essere redatto con l'aiuto dell'organismo di controllo dell'esportatore.

Punto 12

Da compilare solo nei casi in cui **NON** è allegato un diagramma di flusso. In tal caso è necessario compilare questa sezione con le informazioni richieste ricordando che una unità agricola può essere un'azienda agricola o un piccolo raggruppamento di agricoltori e che le informazioni devono essere fornite anche se la richiesta è relativa ad un prodotto trasformato.

La sezione è divisa in maniera da poter raccogliere informazioni dettagliate su più aziende (fino a cinque).

- Nella colonna "nome e indirizzo" devono essere indicate le informazioni relative alle unità in cui ogni singolo prodotto è stato ottenuto/coltivato. Il nome deve essere quello effettivo dell'azienda, della società che la possiede o dell'attuale produttore, in funzione delle circostanze. È indispensabile indicare l'indirizzo completo e il Paese terzo in cui l'unità è localizzata.
- Nella colonna "superfici biologiche e convenzionali" deve essere indicata la superficie aziendale che è certificata per la produzione biologica e quella che è gestita convenzionalmente. Indicare l'area in ettari.
- Alla colonna "inizio del periodo di conversione" deve essere indicata la data in cui è iniziato il periodo di conversione. Tutti i terreni destinati alla produzione biologica devono essere stati sottoposti ad un periodo di conversione e la lunghezza di tale periodo varia a seconda del prodotto e delle peculiari circostanze; di solito è di due anni prima della semina, per le

colture annuali, e tre anni prima del raccolto per le colture perenni. Qualora l'organismo di controllo abbia riconosciuto un periodo di conversione inferiore sarà necessario allegare una relazione riportante le motivazioni di tale riduzione.

- Nel riquadro "data della prima ispezione" è necessario indicare la data in cui l'organismo di controllo del Paese terzo ha effettuato la prima ispezione all'operatore. Se la prima ispezione è stata effettuata da un organismo di controllo diverso da quello attualmente scelto, e precedentemente indicato, dall'operatore è necessario indicare il nome del diverso organismo di controllo che ha svolto la prima ispezione.
- Alla richiesta "data dell'ultima ispezione" è necessario fornire i dati relativi alla data in cui l'organismo di controllo del Paese terzo ha effettuato l'ultima ispezione dell'operatore.
- Nel riquadro "prodotto/status" è necessario elencare tutti i prodotti che l'operatore produce, includendo anche l'indicazione del loro status (convenzionali, in conversione o biologici). È obbligatorio riportare tutti i prodotti e non solo quelli che si desidera importare;
- Nella colonna "organismo di controllo" è necessario indicare l'organismo di controllo della particolare unità di produzione che si sta descrivendo. Se l'organismo di ispezione per le unità di preparazione/lavorazione è lo stesso dell'esportatore è necessario barrare la casella corrispondente e non è obbligatorio fornire ulteriori informazioni. In tutti gli altri casi è necessario indicare il nome e l'indirizzo completo dell'organismo di controllo nonché allegare le prova della sua conformità alle norme ISO 65/EN 45011. È necessario allegare, inoltre, la conferma o il certificato di accreditamento dell'organismo, se disponibile.

Allegare le copie dei certificati rilasciati dall'organismo di controllo del paese terzo per le singole unità di produzione.

Punto 13

Se la produzione delle merci che si desidera importare è svolta da cooperative, gruppi di coltivatori o coltivatori a contratto, è necessario barrare la casella corrispondente e compilare l'allegato B. È necessario, inoltre, individuare eventuali differenze tra le norme di produzione e misure di controllo in agricoltura biologica stabilite del Reg. (CE) n. 834/07, e relativi regolamenti di applicazione, e le norme vigenti nel Paese terzo. Tali differenze, se esistenti, devono essere elencate in un allegato che potrebbe essere redatto con l'aiuto dell'organismo di controllo dell'esportatore.

SEZIONE 6 – Documentazione di supporto

Punto 14

Indicare quali sono i rapporti di ispezione disponibili in caso di richiesta da parte dell'autorità competente.

SEZIONE 7 – Dichiarazioni

Dopo aver letto le linee guida e dopo aver compilato la "Richiesta di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08" per le parti di propria competenza, l'importatore deve inviare il modulo **non firmato** a mezzo posta, e-mail o fax, all'organismo di controllo dell'esportatore.

Tale organismo di controllo deve firmare e datare le dichiarazioni della sezione 7.2 e timbrare o firmare tutte le pagine del modulo nelle corrispondenti caselle (dicitura "timbro o firma dell'organismo di controllo per l'esportatore"), quindi re-invia il modulo in originale (non fotocopia) all'importatore dello Stato membro. Quest'ultimo deve firmare e datare le dichiarazioni della parte 7.1 e inviare il modulo di richiesta alle autorità competenti.

È necessario allegare tutta la documentazione di supporto relativa ed è consigliabile conservare una copia della richiesta inviata per ogni riferimento futuro.

La richiesta compilata in tutte le sue parti e corredata con l'opportuna documentazione di supporto va inviata a: MiPAAF - Ufficio Agricoltura Biologica - Via XX settembre, 20 - 00187 Roma

Completare l'allegato A per i prodotti multi-ingrediente

L'allegato A deve essere compilato solo se la richiesta si riferisce all'importazione di prodotti contenenti più di un ingrediente e per ciascun prodotto multi-ingrediente che si desidera importare deve essere compilato un allegato A.

Nella richiesta "nome del prodotto" non deve essere indicato il nome con il quale il prodotto viene commercializzato, piuttosto deve essere riportata una descrizione della composizione del prodotto. Ad esempio, "corn flakes tradizionali della nonna" deve riportato come fiocchi di mais tostato.

Nella compilazione della tabella è necessario ricordare che gli "ingredienti agricoli biologici" sono gli ingredienti di origine agricola ed ottenuti nel rispetto delle norme previste per l'agricoltura biologica (Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione);

- Nella colonna "nome degli ingredienti" vanno indicati i nomi degli ingredienti appartenenti alle categorie indicate nella corrispondente prima colonna ("ingredienti agricoli biologici", "ingredienti agricoli non-biologici", "Additivi alimentari, compresi gli eccipienti" e "Ausiliari di fabbricazione ed altri prodotti che possono essere impiegati nella trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti con metodi biologici")
- Nella terza colonna "% in peso" è necessario indicare la percentuale in peso, al momento della trasformazione, di ciascuno degli ingredienti elencati nella seconda colonna;

È necessario allegare l'etichetta del prodotto allo schema dell'allegato A per ogni prodotto multi-ingrediente.

Completare l'allegato B – gruppi di produttori

Il presente allegato deve essere completato solo se piccoli gruppi di produttori sono coinvolti nella produzione agricola. Se più di un gruppo di produttori è coinvolto, è necessario fornire una scheda per ogni gruppo. Può essere utile contattare l'organismo di controllo nel paese terzo per ottenere le necessarie informazioni.

Punto 15

Specificare il tipo di gruppo. Barrare la casella corrispondente o fornire una spiegazione dettagliata. Indicare il numero di piccoli agricoltori del gruppo alla data di ispezione.

Punto 16

La domanda 16 copre diversi aspetti di un cosiddetto sistema di controllo interno (SCI) qualora un gruppo di produttori sia coinvolto nel processo produttivo. Pre-requisito è che tutti i produttori siano stati ispezionati da un organismo di controllo o che sia stato introdotto e implementato nel gruppo di produttori un sistema di controllo interno. La tipica documentazione di un sistema di controllo interno è costituita dai contratti stipulati tra ciascun agricoltore e il gruppo, la descrizione di tutte le aziende che producono biologicamente all'interno della cooperativa, i rapporti di ispezione interna e una documentazione della rete interna di sanzioni che sono applicate alle aziende agricole che non soddisfano totalmente i requisiti richiesti.

Tutte le piccole aziende agricole devono essere internamente controllate almeno una volta all'anno. L'organismo di controllo esterno valuta la documentazione e l'efficacia di questo sistema, quindi seleziona un campione di aziende per l'ispezione. L'estensione del campione ispezionato (numero di aziende) dipende, tra l'altro, dalla qualità del controllo interno.

Barrare la casella corrispondente; se si barra "si" è necessario fornire un riferimento del numero di pagina dell'ultimo rapporto di ispezione esterna. Questo rapporto deve essere disponibile su richiesta dell'autorità competente prima del parere finale circa la richiesta presentata.

Punto 17

Specificare il numero e la percentuale di piccoli agricoltori ispezionati esternamente alla data dell'ultima ispezione.

Barrare la casella corrispondente; se si barra "si" è necessario fornire un riferimento del numero di pagina dell'ultimo rapporto di ispezione esterna. Questo rapporto deve essere disponibile su richiesta dell'autorità competente prima del parere finale circa la richiesta presentata.